

STATUTO

ASSISTENZA IN MULTISERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALBANO LAZIALE RM VIA
TRILUSSA 28

Numero REA: RM - 1732928

Codice fiscale: 17658261007

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-06-2024 - Statuto completo	2
--	---

2 di 19

	prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci cooperatori, sulla base delle disposizioni di legge e delle previsioni del regolamento interno, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legge italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento, approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 142 del 03 aprile 2001. La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio di parità di trattamento tra i soci cooperatori.	
	TITOLO III - OGGETTO SOCIALE	
	ARTICOLO 5	
	Considerato lo scopo mutualistico, come sopra definito, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:	
	1 - servizi di assistenza domiciliare per anziani, malati o disabili concordati e personalizzati sulle reali esigenze del paziente e della famiglia;	
	2 - assistenza domiciliare infermieristica;	
	3 - assistenza ospedaliera diurna e notturna per pazienti ricoverati in strutture ospedaliere pubbliche o private;	
	4 - assistenza per degenti in case di riposo, RSA, centri diurni, casa protetta;	
	5 - servizi di accompagnamento per anziani, malati e disabili, trasporto con mezzo attrezzato;	
	6 - attività di facchinaggio, traslochi e di trasporto merci in genere; trasporto persone; autotrasporto in proprio e/o conto terzi di merci;	
	7- esercizio attività di pulizia in genere compresa la disinfestazione e in assenza di requisiti di cui all'art 2 comma 3 del dm 77/97 n 274;	
	8- giardinaggio e manutenzione del verde e lavorazioni agricole;	
	9- attività agricole, agrituristiche, allevamento di bestiame;	
	10- attività di servizio, quali ad esempio l'affissione manifesti, la lettura di contatori, la distribuzione di bollette, cartelle ed elenchi telefonici, lavori di stampaggio e di produzione di fotocopie, dispense ed ogni altro materiale didattico su qualsiasi supporto, gestione di banche dati e	

	inserimento su supporti informatici di dati cartacei per conto terzi;	
	11- attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di generi di consumo,	
	alimentare e non;	
	12- organizzazione di eventi e manifestazioni culturali e fieristiche;	
	13- attività di accompagnamento, trasporto socio-sanitario di persone e segretariato sociale;	
	14- organizzazione e gestione di corsi di formazione, seminari e convegni inerenti le materie attinenti le attività sociali, sia per la sensibilizzazione e divulgazione sui temi del disagio fisico, psichico e sociale e sull'emarginazione sociale, sia a favore di persone con difficoltà di adattamento alla vita sociale, derivanti da deficit psichici, fisici e sensoriali, e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno o di emarginazione, nonché per l'aggiornamento e la qualificazione professionale.	
	15- attività di dog sitting.	
	Compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa, tra l'altro, ed al solo scopo di indicazione esemplificativa e non limitativa, puo':	
	1. aderire ad organismi consortili ed associazioni di carattere provinciale,	
	regionale, nazionale ed internazionale, aventi scopi e fini similari;	
	2. accettare donazioni, assumere cointeressenze e partecipazioni in altre	
	imprese, e dare adesioni ad altri enti o organismi economici, morali,	
	culturali;	
	3. stipulare contratti e convenzioni con consorzi di cooperative, enti pubblici	
	e privati;	
	4. collegarsi nelle forme più opportune con altre imprese cooperative e non,	
	per utilizzare consulenze di esperti in vari settori, uso di strumenti di lavoro, svolgimento di specifiche attività, utili al perseguimento degli scopi sociali;	
	5. assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge,	

	in imprese, anche consortili, che svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;	
	6. promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni;	
	7. compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali;	
	8. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative;	
	9. partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle cooperative sociali;	
	10. la cooperativa potrà partecipare, a gare d'appalto indette sia da enti	
	pubblici che privati, anche in ATI, per lo svolgimento delle attività previste	
	nel presente statuto;	
	11. potrà richiedere ed utilizzare le provviste economiche disposte dalla CEE, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici e privati	
	interessati allo sviluppo della cooperazione e/o della cooperativa; per l'attuazione degli scopi sociali, ed ove è previsto, la cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. La cooperativa può ricevere prestiti da	
	soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono	
	definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.	
	TITOLO IV - SOCI	
	ARTICOLO 6	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo fissato per legge. Possono essere soci:	
	a) i cittadini di ambo i sessi che abbiano conseguito la maggiore età che esercitano professioni, arti, mestieri ed attività attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa che per loro attitudine e capacità professionale e specializzazione possono cooperare all'esercizio dell'attività	
	sociale ed al suo sviluppo;	

	b) le persone giuridiche i cui scopi o i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa. L'ammissione di soci persone giuridiche è però subordinata al raggiungimento del limite minimo di soci di cui all'art. 2522, comma 1 del codice civile. Salvo quanto disposto successivamente, non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa. Sono ammessi soci persone giuridiche che esercitano anche attività coerenti ed affini, se in grado di contribuire allo sviluppo tecnico, amministrativo e commerciale della Cooperativa. Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. Possono essere altresì ammessi soci sovventori nelle modalità e limiti di quanto indicato nel presente statuto. La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci che in possesso dei requisiti di cui sopra devono tuttavia completare la loro formazione o effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella Cooperativa. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545 bis del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo II del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 12 del presente statuto: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	

	il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel Libro soci, che dovrà essere pertanto istituito e messo in uso debitamente bollato e vidimato. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	ARTICOLO 7	
	Ferme restando le disposizioni di cui al precedente Articolo 6, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi. I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. In caso di Consiglio di Amministrazione, la maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci lavoratori.	
	ARTICOLO 8	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 4, del presente statuto. I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili. Il valore di ciascuna quota è di Euro 100,00 (cento virgola zerozero).	
	ARTICOLO 9	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale diritto di opzione dei soci lavoratori sulle quote emesse;	
	c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto al dividendo corrisposto ai soci	

	lavoratori; d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso. Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria. La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli. L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo amministrativo.	
	ARTICOLO 10	
	A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto. A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. Nel caso in cui il socio lavoratore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio lavoratore, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2538, comma 2°, del codice civile. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci lavoratori.	
	ARTICOLO 11	
	Ai sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità. I soci sovventori sono obbligati:	
	1. al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dall'apposito regolamento;	
	2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili. Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea ordinaria in sede di emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato dell'Organo Amministrativo. Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'articolo 2437 e seguenti del codice civile. Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote, a norma di quanto previsto nel presente statuto. In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente	

	al valore nominale, eventualmente rivalutato se deliberato dalla assemblea. Nel caso di liquidazione della cooperativa, le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci lavoratori.	
	ARTICOLO 12	
	La domanda di ammissione dei soci, dovrà essere presentata dall'aspirante socio, ed indirizzata all'Organo Amministrativo con l'indicazione delle generalità dell'attività svolta, della quota che si intende sottoscrivere, che non potrà essere superiore all'importo massimo previsto dalla legge.	
	ARTICOLO 13	
	L'organo amministrativo accertata l'esistenza di tutti i requisiti e condizioni previsti dallo statuto, delibera con la maggioranza dei voti con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto, dandone comunicazione al diretto interessato.	
	ARTICOLO 14	
	La delibera di ammissione non può essere presa se in precedenza l'aspirante socio non abbia effettuato i versamenti di cui all'articolo 16. Essa diventa operativa dal momento in cui viene annotata nel Libro soci.	
	ARTICOLO 15	
	Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'Organo Amministrativo terrà per un mese a disposizione le somme percepite ai sensi dell'articolo precedente, trascorso tale periodo la società incamererà il denaro versato.	
	ARTICOLO 16	
	La qualità di socio si perde per: morte, recesso, decadenza, esclusione. Il recesso è consentito nei casi previsti dalla legge e qualora il socio dimostri l'esistenza di ragioni obiettive che gli impediscono di fruire dei servizi della società. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi del recesso. La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata e se accolta, annotata dagli amministratori sul Libro soci. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. La decadenza è accertata dal Consiglio di Amministrazione quando vengono a mancare i requisiti del socio richiesti per l'ammissione. La decadenza dovrà essere comunicata per iscritto al socio dall'Organo Amministrativo e a cura del medesimo annotata sul Libro soci.	
	ARTICOLO 17	
	L'esclusione è pronunciata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio lavoratore:	
	1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;	
	2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	

	3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto;	
	4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	a. subordinato	
	1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa;	
	2. per mutuo consenso;	
	3. per dimissioni, anche in periodo di prova;	
	4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;	
	b. diverso da quello subordinato	
	1. per mutuo consenso;	
	2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;	
	3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;	
	4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa.	
	5) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;	
	6) che, abbia dimostrato, anche prima della scadenza di eventuale rapporto di lavoro a tempo determinato, la propria inidoneità al raggiungimento dei requisiti necessari per il perseguimento degli scopi sociali;	
	7) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;	
	8) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto.	
	9) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;	
	11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione. Fatto salvo quanto previsto dal presente	

	articolo, al comma 1, punto 4), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'Organo Amministrativo. Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione con le modalità previste, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.	
	ARTICOLO 18	
	I soci receduti, esclusi o decaduti, e gli eredi del socio defunto, hanno il diritto al rimborso della quota sociale, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio sociale alla cui chiusura, la morte, il recesso, la decadenza, l'esclusione diventano rispettivamente operanti, ma in misura mai superiore al valore nominale. Tale rimborso avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.	
	ARTICOLO 19	
	In ogni caso i soci che cessano di far parte della Società rispondono verso questa, per il pagamento delle quote sottoscritte e non versate, per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la decadenza si sono rispettivamente verificate. I debiti della Società relativi al rimborso della quota del socio sono compensati con i crediti della Società verso il socio stesso.	
	TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE	
	ARTICOLO 20	
	II patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale, che è variabile ed è formato dalle quote sociali del valore nominale non inferiore a Euro 100 (cento) ne superiore ai limiti di legge;	
	dal fondo di riserva legale indivisibile;	
	da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di ammissione deliberate dall'Organo Amministrativo e dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci defunti;	
	d) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	ARTICOLO 21	
	L'importo delle quote sociali deve essere versato all'atto della sottoscrizione. La quota sociale non può essere sottoposta a vincoli e non può essere ceduta nemmeno ad altri soci con effetto verso la società, senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo con le modalità e nell'osservanza del disposto dell'articolo 2530 del codice civile.	
	ARTICOLO 22	
	L'esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo	

	provvede alla compilazione del bilancio, previo esatto inventario con criteri di oculata prudenza. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Organo Amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. L'Organo Amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.	
	ARTICOLO 23	
	I residui attivi netti del Bilancio saranno così ripartiti:	
	a. 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria;	
	una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge (attualmente prevista nella misura del tre per cento);	
	una quota ai soci a titolo dividendo nella misura che sarà stabilita di volta in volta dall'Assemblea nel rispetto della normativa vigente;	
	b. il resto va devoluto ai fini mutualistici da determinarsi dall'assemblea o a formare il fondo di riserva straordinaria. Sussistendone i requisiti di mutualità prevalente, è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. La relazione degli amministratori e quella dell'Organo di Controllo - laddove nominato - che accompagnano la redazione del Bilancio devono rispettivamente indicare e riferire specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché le ragioni delle determinazioni assunte riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	ARTICOLO 24	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristoro, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristoro che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	erogazione diretta;	
	aumento del valore della quota detenuta da ciascun socio;	
	emissione di obbligazioni;	

	emissione di azioni di sovvenzione e di partecipazione Cooperativa.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	ARTICOLO 25	
	Le somme ripartite fra i soci potranno essere destinate, previa delibera dell'assemblea, all'aumento del capitale sociale sino al massimo consentito dalle leggi vigenti. Le riserve non possono essere attribuite o ripartite ai soci durante la vita sociale.	
	ARTICOLO 26	
	In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale versato dai soci a cui aggiungere esclusivamente l'eventuale sovrapprezzo versato dai soci, verrà devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico di cui alla lettera b) dell'articolo 23 o, in difetto di adesione, al Ministero del Lavoro. Le clausole mutualistiche di cui al presente titolo sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.	
	TITOLO VI - ASSEMBLEE	
	ARTICOLO 27	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;	
	g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;	
	h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso, nelle forme, rispettivamente, di cui	

agli articoli 28 e 29 o con metodo assembleare. Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d), e), f), g) ed h), quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo articolo 28.

ARTICOLO 28

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere comunicata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare. Ai soci è assegnato il termine di 10 (dieci) giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento comunicato, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta. La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego. La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto favorevole. L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato ai soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci o delle assemblee dei soci. Il documento contenente la proposta di decisione comunicato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico.

ARTICOLO 29

Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente articolo 28. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale

	il socio consenziente dichiarare di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo articolo 30.	
	ARTICOLO 30	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli articoli 28 e 29 del presente statuto, se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni e non in mora nei versamenti della quota sottoscritta, e può esprimere un solo voto. Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	ARTICOLO 31	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d), e) ed f) del precedente articolo 27 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano. L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica, affissione nella bacheca dei posti di lavoro o nella sede sociale, o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica, allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si	

reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dell'Organo di Controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 32

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto.

ARTICOLO 33

Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

ARTICOLO 34

	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all' assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia amministratore o dipendente come disposto nell'articolo 2372 c.c. Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	ARTICOLO 35	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	TITOLO VII - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	ARTICOLO 36	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Consiglio di Amministrazione che sarà composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti l'Organo Amministrativo è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. I componenti l'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi sociali e sono rinnovabili. Se collegiale, l'Organo Amministrativo elegge nel suo seno il Presidente.	
	ARTICOLO 37	
	Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge. Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e all'Organo di Controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare	

	la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni. L'organo amministrativo ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Organo Amministrativo è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze. Esso può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari. Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice Presidente. L'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	ARTICOLO 38	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno una volta l'anno e tutte le volte che lo riterrà utile o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti o dal collegio sindacale, laddove nominato. La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata anche a mano o telefax da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, anche a mezzo di telegramma, in modo che consiglieri e sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; a parità di voti la delibera si intende non accolta.	
	TITOLO VIII - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE	
	ARTICOLO 39	
	Verificandosi le condizioni di cui all'articolo 2543 del codice civile o nel caso lo ritenga opportuno l'assemblea, verrà nominato un Collegio Sindacale o in alternativa un Revisore unico, per il controllo contabile. Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi tra i quali il Presidente, tutti nominati dall'assemblea. Vengono anche eletti due membri supplenti; i sindaci, da scegliersi tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	
	TITOLO IX - SCIoglimento - RINVIO	
	ARTICOLO 40	
	In qualunque caso di scioglimento della società l'assemblea con le maggioranze stabilite dall'articolo 29 penultimo comma, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.	

L'intero patrimonio risultante dalla liquidazione, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi in materia di cooperazione sociale (tra cui la legge 31 gennaio 1992, n. 59).

Agenzia delle Entrate di Roma.

Copia autentica su supporto informatico conforme all'originale munita di firma digitale composta di trentuno facciate rilasciata dalla Dottoressa MONICA SCARAVELLI , Notaio in Roma, per uso invio al Registro delle Imprese di Roma.

Roma li trenta maggio duemilaventiquattro.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale
formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5
del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.